

Civile Ord. Sez. 5 Num. 13386 Anno 2019

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO

Relatore: PERINU RENATO

Data pubblicazione: 17/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso 28968-2012 proposto da:

AMV DISTRIBUZIONE SRL IN LIQUIDAZIONE, COSENZA SERGIO,
COSENZA FABIO, COSENZA ROBERTA, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso
lo studio dell'avvocato ANSELMO CARLEVARO, che li
rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTEO
MARIA RISCOSSA;

- ricorrenti -

contro

2019

2078

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI
TORINO;

- intimata -

avverso la sentenza n. 36/2012 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 23/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/03/2019 dal Consigliere Dott. RENATO
PERINU.



Udienza del 20 marzo 2019 – Coll. B
n. 30 del ruolo – RG n. 28968/12
Presidente:Cappabianca - Relatore:Perinu

FATTI DI CAUSA

1. La AMV Distribuzione S.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante "pro tempore", Cosenza Fabio, Cosenza Roberta quale socio della AMV S.a.s. (trasformatasi in S.r.l. in data 24/02/2005), Cosenza Fabio quale socio della AMV S.a.s., Cosenza Sergio quale titolare della ditta individuale Drink Drink, ricorrono avverso la sentenza n. 36/34/12 depositata il 23 maggio 2012, avente ad oggetto l'avviso di accertamento per l'anno 2004, relativo per tutti, al recupero per maggior IVA ed IRAP, oltre sanzioni amministrative.

2. Avverso tale pronuncia ricorrono i contribuenti affidandosi a nove motivi. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, viene denunciata in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/73 e del d.P.R. 633/72, art. 57, per violazione del termine decadenziale per la notifica dell'avviso di accertamento, avuto conto al perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 149 c.p.c.,.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 12, comma 5, della legge n. 212 del 2000, in riferimento al periodo di trenta giorni lavorativi di permanenza degli accertanti presso il domicilio del contribuente.

3. Con il terzo motivo viene denunciato in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla censura di inattendibilità ed illegittimità del processo verbale di constatazione e dei verbali di accertamento.

4. con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla denegata validità delle due dichiarazioni integrative presentate dai contribuenti ai sensi dell'art. 2, del d.P.R. n.322/98, comma 8-bis.;

5. con il quinto motivo viene denunciata in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art.2, del d.P.R. n. 322/98;

6. con il sesto motivo viene censurata in relazione all'art. 360, 1° comma, n.5, c.p.c., l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla validità di quanto attestato nei verbali di constatazione;

7. con il settimo motivo viene denunciata in relazione all'art. 360, 1° comma, n.3, c.p.c., la violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., per essere state le censure rivolte in merito alla inattendibilità dei processi verbali di constatazione, confutate dalla CTR con riferimento all'art. 2700 c.c.(natura di atti aventi fede privilegiata);

8. con l'ottavo motivo viene dedotta in relazione all'art. 360, comma 5, n.3, c.p.c., l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla nullità dell'accertamento per estinzione della AMVD Distribuzioni S.r.l.;

9. con il nono motivo viene denunciata in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2495 c.c., in riferimento all'estinzione della AMVD Distribuzioni S.r.l., ed alla sua natura costitutiva, determinante, quale effetto, la nullità degli avvisi di accertamento;

10. per le ragioni che si espongono risulta inammissibile il gravame proposto in nome della estinta AMVD Distribuzioni S.r.l., mentre, è infondato il ricorso interposto dai soci contribuenti, e da Cosenza Sergio quale titolare della ditta individuale Drink Drink;

11. deve, innanzitutto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dalla AMVD S.r.l.,;

12. la società risulta infatti estinta, come attestato dall'epigrafe del ricorso in disamina, e ciò comporta la carenza di legittimazione sostanziale in capo alla medesima società, per la quale l'estinzione è equiparabile alla morte della persona fisica (Cass. 23765/08);

13. passando all'esame dei motivi di ricorso azionati dagli altri ricorrenti, s'appalesa infondato il primo motivo;

14. contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, nel caso che occupa la notifica dell'atto di accertamento risulta tempestiva, in quanto anche nella materia in riferimento opera il principio generale, in base al quale la

notificazione dell'atto per il notificante, si perfeziona, per il notificante, non alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, bensì a quella, antecedente, di consegna all'ufficiale giudiziario (Corte Cost. n. 477/02 - Cass. n. 15298/2008).

15. E' pure infondato il secondo motivo, poiché, in tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente ex art. 12 della legge n. 212/2000, è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla "ratio" delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione (Cass. n. 10481/2017).

16. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto al di là della relativa intestazione formale, chiede, nella sostanza, la revisione in punto di fatto delle valutazioni operate dalla CTR in merito al contenuto del processo verbale di constatazione e dei verbali di accertamento;

17. Per ragioni di ordine logico va trattato il quinto motivo, strettamente connesso, al precedente, quarto motivo.

18. Anche il quinto mezzo di gravame s'appalesa infondato, in quanto la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, non può essere presentata, come avvenuto nella fattispecie in disamina, dopo le verifiche, gli accessi, le ispezioni o le altre attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, atteso che altrimenti cesserebbe di essere un rimedio per ovviare agli errori commessi e si trasformerebbe in uno strumento elusivo delle sanzioni (Cass. n. 14999/2015); a ciò consegue l'assorbimento del quarto motivo con il quale viene censurata la motivazione inerente le dichiarazioni integrative presentate dai contribuenti.

19. Il sesto ed il settimo motivo vanno trattati congiuntamente in quanto oggettivamente connessi.

20. Tali mezzi di gravame, attinenti l'attendibilità di quanto attestato nei verbali di constatazione della GDF, prodotti nel grado di merito, sono inammissibili, perché, entrambi, al di là dell'intestazione formale chiedono una inammissibile pronuncia sul merito della vicenda processuale.

21. Risulta, infine, pregiudiziale per ragioni di ordine logico, la trattazione del nono motivo rispetto al precedente ottavo motivo.

22. E' infondato, anche, il nono motivo.

23. Va disatteso , infatti, l'assunto sostenuto sul punto dai ricorrenti, secondo i quali, la cancellazione della società dal registro delle imprese determinerebbe la nullità dell'accertamento "erga omnes", sia nei confronti della società che dei soci che la compongono.

24. Infatti secondo un consolidato orientamento di questa Corte (Sent. n. 21188/14), che il Collegio ritiene di condividere pienamente, in base al quale, l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono, posto che ciò, sacrificerebbe ingiustamente il diritto dei creditori sociali, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente , a seconda del regime giuridico dei debiti sociali, cui sono soggetti "pendente societate"; consegue a ciò l'assorbimento dell'ottavo motivo, con il quale viene dedotta l'insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla nullità dell'accertamento per estinzione della AMVD S.r.l.

25. Per quanto precede, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto in nome della AMVD Distribuzione S.r.l. in liquidazione, mentre va rigettato il ricorso proposto dai soci Fabio Cosenza e Roberto Cosenza, nonché da Sergio Cosenza; sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, avuto conto della peculiarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla AMVD Distribuzione S.r.l., in liquidazione, rigetta il ricorso proposto dai soci Fabio Cosenza e Roberta Cosenza, nonché da Sergio Cosenza. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 20.03.2019.